

**DELIBERA N. 149/22/CONS**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LA *PROMINENCE* DEI  
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE  
GENERALE E DEL SISTEMA DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI  
CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*direttiva sui servizi di media audiovisivi*), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante “*Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato*” e, in particolare, l’Allegato A alla suddetta delibera, recante “*Specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale numerica*”;

VISTA la delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, recante “*Integrazione della delibera n. 216/00/CONS a seguito del nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, recante “*Integrazione della delibera n. 216/00/CONS a seguito del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 685/15/CONS del 16 dicembre 2015, recante “*Modifiche alla determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato di cui alla delibera n. 216/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 367/13/CONS, del 4 giugno 2013, recante “*Costituzione del Tavolo Tecnico con il compito di individuare le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi (EPG), in previsione dell’obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44*”;

VISTA la delibera n. 482/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “*Istituzione di un osservatorio permanente sull’innovazione dei servizi di media audiovisivi*”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre*”;

(PNAF)”, come modificata dalla delibera n. 162/20/CONS, del 23 aprile 2020 e, da ultimo, dalla delibera n. 43/22/CONS, del 10 febbraio 2022;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

CONSIDERATO che con l’articolo 7-bis della *direttiva sui servizi di media audiovisivi*, che prevede che “*Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale*”, il legislatore europeo ha preso atto della rilevanza della reperibilità dei contenuti, specie in un contesto caratterizzato, grazie alla digitalizzazione ed alla diffusione della trasmissione su IP, da una vastità ed una frammentazione dell’offerta in cui non sempre risulta agevole identificare i contenuti rilevanti per la formazione dell’opinione pubblica ed ha, pertanto, voluto garantire che le offerte pertinenti siano immediatamente portate all’attenzione – limitata – degli utenti e che i fornitori di contenuti multimediali siano in grado di rifinanziare la produzione di contenuti di interesse generale;

CONSIDERATO che l’articolo 29 del *Tusma*, al fine di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce all’Autorità il compito di definire mediante linee guida i criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l’osservanza di quanto previsto al comma 1;

CONSIDERATO che il comma 7 dell’articolo 29 del *Tusma* prevede che tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, debbano avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, che tale sistema sia agevolmente accessibile e che l’Autorità emani le prescrizioni regolamentari necessarie all’attuazione di tali

previsioni ed emetta, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 72 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* prevede, al comma 2, che “[...] fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre: [...] d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorità, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”, ossia di garantire l'accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) e l'accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG);

CONSIDERATO, quindi, che il legislatore ha inteso garantire un adeguato rilievo (“*prominence*”) ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, indipendentemente dalla piattaforma di fornitura, al fine di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile;

CONSIDERATO che fin dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, era stato sancito il carattere di preminente interesse generale del servizio radiotelevisivo, atteso che “*La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione*”;

CONSIDERATO inoltre che, con la legge 6 agosto 1990, n. 223, il carattere di preminente interesse generale della “*diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico*” veniva esteso anche ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva;

CONSIDERATO che l'articolo 7 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 44, ribadiva tale ultimo principio prevedendo che “*L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale [...]*” e che, infine, il medesimo principio è espresso nell'articolo 6, comma 1, del *Tusma*;

CONSIDERATO, altresì, l'intento del legislatore di preservare la disponibilità e l'accessibilità dei contenuti fruibili tramite piattaforma digitale terrestre e di assicurare che i servizi complementari correlati – quali l'EPG e le interfacce di navigazione, nonché le interfacce *software* tra le applicazioni (API) – siano accessibili, in un'ottica di semplificazione e facilità d'uso, al fine di migliorare l'esperienza degli utenti;

RILEVATO il ricorso sempre maggiore a dispositivi connessi a Internet, quali *smart tv* e *decoder* di ultima generazione, che consentono all'utente di accedere sia a servizi di media audiovisivi offerti da fornitori operanti su piattaforma digitale terrestre, sia a servizi di media audiovisivi offerti da fornitori operanti su altre piattaforme (satellitare e Internet);

CONSIDERATO che i produttori di apparati spesso prevedono strumenti di navigazione basati su *software* che offrono all'utente una rappresentazione visiva delle offerte di contenuti disponibili – consistente, ad esempio, in applicazioni proprietarie, immagini con collegamenti diretti a programmi specifici e contenuti in primo piano suggeriti sulla base delle precedenti scelte dell'utente – che, seppur personalizzabile da parte dell'utente, è inizialmente proposta in base a criteri non noti a priori;

CONSIDERATA, inoltre, l'ampia varietà di soluzioni oggi a disposizione degli utenti per ricercare e selezionare programmi televisivi, in aggiunta alla tradizionale EPG, quali ad esempio le liste di programmi, classificati per genere o in ordine alfabetico, i tasti specifici sui telecomandi che indirizzano a particolari applicazioni o contenuti nonché le funzioni di ricerca testuali o vocali avanzate;

RILEVATA l'importanza della modalità di presentazione e di ricerca dei contenuti che, se da un lato consente agli utenti di orientarsi tra una molteplicità di contenuti e di accedere a servizi personalizzati in base alle proprie abitudini di visione e alle proprie necessità, dall'altro, dando un diverso rilievo ai differenti contenuti presentati o limitando le possibilità di personalizzazione, potrebbe di fatto influenzare la scelta degli utenti;

CONSIDERATA, infine, la necessità di trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, l'imposizione di prescrizioni *ad hoc* mirate a preservare la disponibilità e l'accessibilità dei servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale terrestre e, dall'altro, l'opportunità di continuare a garantire la più ampia possibilità di scelta da parte dell'utente;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare un procedimento avente ad oggetto l'adozione di linee guida e di prescrizioni regolamentari volte a garantire, rispettivamente, la *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del

sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 7, del *Tusma*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È avviato il procedimento avente ad oggetto l'adozione di linee guida e di prescrizioni regolamentari volte a garantire la *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale nonché del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 7, del *Tusma*.

2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Ilaria Gallina, funzionario dell'Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo, nonché per il tempo necessario allo svolgimento della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba